

Normativa e giurisprudenza di interesse delle Giurisdizioni superiori, della CEDU e della CGUE a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione

Corte Costituzionale

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legge per lo stabilimento ILVA di Taranto

Corte cost., sentenza del 23 marzo 2018, n. 58, Pres. Lattanzi, Red. Cartabia

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto nel procedimento penale a carico di S. R. e altri, con ordinanza del 14 luglio 2015, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2017;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria).

La Corte costituzionale dichiara la propria competenza e annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica.

Corte cost., sentenza del 23 marzo 2018, n. 59, Pres. Lattanzi, Red. Modugno

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Roberto Calderoli nei confronti dell'onorevole Cécile Kyenge Kashetu, promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo, con ordinanza-ricorso notificata il 27 giugno 2016, depositata in cancelleria il 28 giugno 2016,

nuovamente notificata e depositata, a seguito dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 101 del 2017, rispettivamente il 25 maggio e il 12 giugno 2017, e iscritta al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2016, fase di merito;

Dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che «il fatto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993», per il quale pende il procedimento penale a carico del senatore Roberto Calderoli davanti al Tribunale ordinario di Bergamo, di cui al ricorso indicato in epigrafe, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, nella seduta del 16 settembre 2015 (Atti Senato, XVII legislatura, Doc. IV-ter, n. 4.

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Corte cost., sentenza del 27 marzo 2018, n. 62, Pres. Lattanzi, Red. Amato

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza del 5 luglio 2017, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2017;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News in preparazione a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

Consiglio di Stato e C.G.A.

All'Adunanza plenaria alcune questioni connesse alla rideterminazione degli oneri concessori.

C.g.a. 27 marzo 2018, n. 175

Edilizia – Oneri di costruzione – Rideterminazione – Espressione di potere autoritativo o facoltà conseguente al rilascio del titolo edilizio e possibile legittimo affidamento del privato – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Stante il contrasto giurisprudenziale, sono rimesse all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le questioni: a) se la rideterminazione degli oneri concessori in occasione del rilascio del titolo edilizio ai sensi dell'art. 16, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sia estrinsecazione di potere autoritativo da parte dell'amministrazione comunale, nell'ambito dell'autotutela pubblicistica soggetta ai presupposti e requisiti dell'art. 21 novies, l. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero sia espressione di una sua legittima facoltà, nell'ambito del rapporto paritetico di natura creditizia, conseguente al rilascio del titolo edilizio a carattere oneroso, sottoposto nelle sue forme di esercizio al termine prescrizionale ordinario; b) ove dovesse prevalere la prima opzione interpretativa, se la rideterminazione dei suddetti oneri sia da ascrivere all'ambito dei rapporti di diritto pubblico quali che siano le ragioni che l'abbiano ispirata, ovvero solo nei casi in cui la stessa dipenda dalla applicazione di parametri o coefficienti determinativi diversi (originari o sopravvenuti) da quelli in precedenza applicati, con esclusione quindi dei casi di errore materiale di calcolo delle somme dovute sulla base dei medesimi parametri normativi; c) in alternativa ed a prescindere dall'inquadramento giuridico della fattispecie secondo le richiamate categorie, e quale che sia la natura giuridica da riconnettere al provvedimento rideterminativo degli oneri concessori, se vi sia spazio, ed in quali limiti, perché possa trovare applicazione nella fattispecie in esame il principio del legittimo affidamento del privato, da ricostruire vuoi sulla base della disciplina pubblicistica dell'autotutela, vuoi su quella privatistica della lealtà e della buona fede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero sulla base dei principi desumibili dai limiti posti dall'ordinamento civile per l'annullamento del contratto per errore o per altra causa.

La massima e la relativa appendice a cura del Cons. Giulia Ferrari è oggetto della Sezione "Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri" nella <u>Home page del sito istituzionale.</u>

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News in preparazione a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

Facoltà per la stazione appaltante di procedere alla c.d. doppia riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica

Cons. St., sez. V, 23 marzo 2018, n. 1845

Contatti della Pubblica amministrazione – Offerta – Offerta economicamente più vantaggiosa – Migliore offerta tecnica - Attribuzione punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione – Obbligo – Esclusione.

Per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.

La massima e la relativa appendice a cura del Cons. Giulia Ferrari è oggetto della Sezione "Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri" nella <u>Home page del sito istituzionale.</u>

L'onere di immediata impugnativa dell'altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l'aggiudicazione, previsto dall'art. 120 comma 2 bis, c.p.a., è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura (Cons. Stato, Sez. III, 26/1/2018, n. 565).

Cons. St., sez. V, 23 marzo 2018, n. 1843

Ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., l'onere di immediata impugnativa dell'altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l'aggiudicazione, previsto dalla trascritta norma, è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura di gara.

La massima e la relativa appendice a cura del Cons. Giulia Ferrari è oggetto della Sezione "Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri" nella <u>Home page del sito istituzionale.</u>

Gli Istituti scolastici non sono legittimati ad impugnare gli atti ministeriali organizzativi della rete scolastica

Cons. St., sez. VI, 20 marzo 2018, n. 1769

Processo amministrativo – Legittimazione attiva – Istituti scolastici – Impugnazione atti ministeriali organizzativi della rete scolastica – Non sono legittimati.

L'Istituto scolastico non è legittimato a sindacare in sede giudiziale l'organizzazione della rete scolastica, come disciplinata dagli organi periferici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e ciò in quanto il rapporto tra l'Istituto scolastico e l'Amministrazione statale centrale è di natura interorganica e non intersoggettiva, con la conseguenza che ogni eventuale contrasto va risolto in sede amministrativa, difettando un'autonoma posizione azionabile in sede giurisdizionale.

La massima e la relativa appendice a cura del Cons. Giulia Ferrari è oggetto della Sezione "Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri" nella <u>Home page del sito istituzionale.</u>

Normativa ed altre attività di interesse

ANAC

Delibera numero 138 del 21 febbraio 2018

<u>Linee Guida n. 1</u> - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017

<u>Delibera formato pdf (210 Kb)</u> <u>Relazione illustrativa – formato pdf (104 Kb)</u>

Le presenti Linee guida aggiornate al d.lgs. 56/2017 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018).

Delibera numero 206 del 01 marzo 2018

Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018

<u>Delibera - formato pdf 316 kb</u> <u>Relazione AIR - formato pdf 569</u>

Le presenti Linee guida aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018).